TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA. (TESTO A)

Art. 147

Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.

Versione in vigore dal 1 luglio 2002, non più in vigore dal 16 marzo 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico spese di giustizia. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Parte	IV — Processi particolari
Titolo	I — Procedura fallimentare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-spese-di-giustizia-testo-a/art-147-recupero-delle-spese-in-caso-di-revoca-della-dichiarazione-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it